



## CONVENZIONE QUADRO

**L'UNIVERSITA' DI FOGGIA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA** (C.F 9404526071.- P. I.V.A 03016180717), nella persona del Direttore pro tempore Prof **Michele MILONE**, codice fiscale MLNMHL68S05A662H, nato a Bari il 05.11.1968 e domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, alla Via Caggese, 1 - 71121 Foggia, in seguito indicato come "Dipartimento

### E

EON Reality Italia S.r.l. (di seguito EON Reality Italia) con sede legale in Bologna, via Guelfa 5 CF 03659571206 rappresentata dal Presidente Mats Wiggo Johansson nato a Lidköping Svezia il 07/09/1965

### Premesso che

- Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- EON Reality è il leader mondiale nel trasferimento di conoscenze basate su realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e realtà estesa (XR) per l'industria e l'istruzione;
- EON Reality ha tra le finalità statutarie, la creazione di esperienze in Realtà Aumentata e Virtuale per l'industria e l'istruzione come pure la creazione del Knowledge Metaverse.
- EON Reality crede che la conoscenza sia un diritto umano e dovrebbe essere disponibile, accessibile e alla portata di ogni essere umano sul pianeta;
- EON Reality ha sviluppato EON-XR, una piattaforma SaaS dedicata a democratizzare la creazione di contenuti XR, in grado di portare lo sviluppo e la fruizione di esperienze XR su smartphone, tablet, laptop e altri device di realtà mista, senza la necessità per il fruitore finale di possedere specifiche competenze in campo di programmazione e coding.
- Per il conseguimento delle proprie finalità, sia Università che EON Reality Italia possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi.

### **Tutto ciò premesso**

Università e EON Reality Italia, di seguito denominate anche “le Parti”,

### **si impegnano**

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

### **convengono e stipulano quanto di seguito.**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale sia nazionali che internazionali, in particolare nei settori della realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e realtà estesa (XR) collegati a istruzione, energia, medicina e salute, manifattura, produzione e trasformazione, aerospaziale e trasporti, sicurezza e difesa;
- attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
- attività di ricerca commissionata;
- attività di consulenza;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europee e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

## **Articolo 2 – Contenuti specifici attinenti alla Convenzione**

EON Reality Italia si rende disponibile:

- 1) a compartecipare alla ricerca di fondi e risorse per istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca nell'ambito AVR;
- 2) a compartecipare alla ricerca di fondi e risorse per finanziare posti di dottorato di ricerca nell'ambito AVR;
- 3) a concedere l'utilizzo di apparecchiature e software alle condizioni di volta in volta da concordare, utili alla realizzazione di progetti congiunti da valutarsi caso per caso;
- 4) a concedere i propri software alle condizioni economiche riservate in via esclusiva ai propri partner all'interno di programmi quali, a mero titolo esemplificativo, il Research Grant Program;
- 5) a valutare l'attivazione di stage formativi, anche da remoto, in base alle proprie attività aziendali ed ambiti d'interesse e sviluppo;
- 6) a proporre all'Università di Foggia tutte le attività di collaborazione attuali e future riservate in via esclusiva ai propri partner;
- 7) a poter coinvestire attraverso beni e servizi in progetti congiunti da valutarsi caso per caso.

## **Articolo 3 – Accordi attuativi**

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

## **Articolo – 4 Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e EON Reality Italia si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie

per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

### **Art. 5 – Referenti**

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

**UNIFG:** Prof. Isabella Varraso, dott. Marilena Labianca

**EON REALITY:** Presidente Mats Wiggo Johansson

### **Art. 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

### **Art. 7 – Oneri**

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo**

La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma. In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale**

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento. Ogni parte può utilizzare i risultati ottenuti da attività disciplinate nel presente accordo per fini accademici. Nel caso che detti risultati siano suscettibili di brevettazione, i risultati potranno essere resi pubblici solo dopo l'avvenuta decorrenza del periodo di segretezza necessario per il deposito della domanda di brevettazione ovvero solo dopo la rinuncia formale da parte di entrambe le parti a brevettare i risultati della ricerca. Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti negli specifici accordi operativi tra le parti.

#### **Art. 10 – Riservatezza**

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

#### **Art. 11 – Sicurezza**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di EON Reality Italia assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle

norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la propria sede operativa.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di EON Reality Italia ospitati nei locali dell'Ateneo.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

#### **Art. 12 – Coperture assicurative**

L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di EON Reality Italia sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

EON Reality Italia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 13 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità**

"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017-2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente,

alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione.

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

EON Reality autorizza l'Università, e viceversa, a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti relativi contratti attuativi.

#### **Art. 15 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 16 – Registrazione e spese**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dallo specifico Fondo istituito presso il Dipartimento di Economia, Università di Foggia - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia.

#### **Art. 17 – Clausole di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì

PER L'UNIVERSITA' DI FOGGIA

Dipartimento di Economia

IL DIRETTORE

Prof. Michele Milone

EON Reality Italia S.r.l. IL

PRESIDENTE

Dott. Mats Wiggo Johansson